



SERVIZI PER IL BENESSERE DELLA PERSONA: CENTRO MASSAGGI SHIATSU, ORIENTALI E/O NATURALI

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 08/09/2009

Tale attività (esercitata da una persona fisica) nel momento in cui non viene considerata come PARAMEDICA (tipo FISIOTERAPIA legge 42/1999) e quindi NON iscrivibile come IMPRESA in quanto attività professionale, è iscrivibile sotto forma di SERVIZI PER IL BENESSERE DELLA PERSONA specificando il tipo di servizio prestato. L'attività NON TERAPEUTICA, quindi, (esercitata anche in forma societaria) deve essere denunciata al Comune con una DIAP previo il possesso dei requisiti di cui alla legge sugli ESTETISTI (legge 1/1990), in quanto così come ricorda la Commissione Regionale per l'Artigianato "la legge 1/1990 disciplina tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico. Rientrano quindi nella attività di estetista tutti quei massaggi, non terapeutici, finalizzati a mantenere il corpo umano in perfette condizioni, sciogliendo ad esempio le tensioni muscolari o riducendo lo stato di stress". Attività **TIPICAMENTE ARTIGIANA**.

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
D.I.A.P.: dichiarazione di inizio attività produttiva ad effetto immediato con la compilazione del MODELLO A (esercizio nuovo o trasformato) o del MODELLO B (esercizio in subingresso) e della scheda tecnica allegata N°3 (previa abilitazione professionale rilasciata dalla Commissione Provinciale Artigianato)	Comune (che inoltra alla ASL di zona)	Legge 1/1990 - D.d.c.regionale n°790/2009 (in vigore dal 14.3.2009) - Parere Comm.Reg.Artigianato 212 del 27/1/2009

NOTE GENERALI: Nel caso in cui l'impresa, una volta considerata tale, dichiari che la tipologia di massaggi NON rientri nell'estetica, dichiararlo nel campo descrittivo dell'ATTIVITA', in quanto, oltre a NON essere artigiana, non è stata compilata la scheda 3 del Comune. Tale tipo di dichiarazione verrà controllata dalle ASL competenti.



Handwritten notes:
 1. DIA - 08/09/2009
 2. DIA - 08/09/2009
 3. DIA - 08/09/2009



Regione Lombardia

Giunta Regionale
Direzione Generale Artigianato
**COMMISSIONE REGIONALE PER
L'ARTIGIANATO DELLA LOMBARDIA**

Al Comune di
20091 Bresso (MI)
Via Roma, 25
U.O. Economia e attività produttiva
Alla c.a. Sig. Passaretti Dario

Data: 27 GEN. 2009

Protocollo: 212

e, p.c.

A tutte le CPA della
Lombardia

Oggetto: Parere su attività di centro massaggi

Si dà riscontro alla richiesta del parere, inviato, tramite email il 18.9.08, e protocollato in data 18.9.08, riguardante la possibilità di esercitare l'attività di centro massaggi con esclusivo utilizzo di tecniche manuali, escluse le prestazioni rientranti nella casistica di cui alla legge 1/1990, senza l'obbligo del requisito professionale per l'attività di estetica.

Alla luce del quesito posto, e della crescente diffusione di tipologie di massaggi variamente denominate (massaggi naturali, massaggi orientali, ecc. si ritiene opportuno esprimere un parere sul corretto inquadramento sulle attività di massaggio.

La normativa in vigore disciplina l'attività di massaggio con riferimento alle più ampie attività di fisioterapia (legge 42/1999) e di estetica (legge 1/1990).

Per quanto riguarda il primo punto, questa Commissione si è già espressa con il parere n. 51, del 1999, (massimario raccolta decisioni dal 1994 al 2001) sulla figura dei fisioterapisti, con il quale si è precisato precisa che rientrano nell'attività del fisioterapista i massaggi inquadrati all'interno di interventi di prevenzione, cura e riabilitazione conseguenti ad eventi patologici, anche derivanti da fattori congeniti. Tali attività, rientrando a pieno titolo fra le professioni sanitarie, possono essere esercitate in forma professionale e non di impresa.

La legge 1/1990 disciplina tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico. Rientrano quindi nella attività di estetista tutti quei massaggi, non terapeutici, finalizzati a mantenere il corpo umano in perfette condizioni, sciogliendo ad esempio le tensioni muscolari o riducendo lo stato di stress, nonché a migliorarne l'aspetto estetico.

Da un punto di vista astratto, sarebbe forse possibile individuare una tipologia di massaggi non rientranti nelle attività di fisioterapia o di estetica, fatte salve naturalmente attività specifiche quali quelle del massaggio sportivo. Si tratterebbe comunque di attività così residuali da non consentirne lo svolgimento in modo professionalmente di impresa, se non integrandoli con altre tipologie di attività riservate alle imprese di estetica.

Alla luce di quanto esposto si conclude che, in via generale, lo svolgimento delle attività di massaggio non terapeutiche e non specializzate (massaggiatori sportivi), comunque denominate, è riservato alle imprese in possesso della qualificazione professionale prevista dalla legge 1/1990.

Si invitano pertanto le Commissioni Provinciali dell'Artigianato ad attenersi a questa indicazione e, nel caso in cui l'impresa dichiarasse di esercitare l'attività di massaggi esclusi dalla legge 1/1990, a procedere agli opportuni accertamenti per verificare l'attività effettivamente esercitata.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Scapolan Renato

x 